

siti, è stato quello di posporre anche un interesse generale per mantenere l'eccessivo rigorismo degli articoli già votati.

Ora, una volta che la via nella quale siamo entrati è questa, parmi assoluta necessità che si debba seguitare ad esser rigoristi come s'è stato su tutti gli altri punti discussi ed approvati finora.

L'onorevole Castellano voglia poi osservare che, se si volesse entrare nell'ordine delle sue idee, che io dichiaro degnissime d'attenzione, ove si trattasse di materia ancora intatta, nascerebbe subito una questione subordinata.

Se in questi cumuli di pensioni incontrerete, per esempio, qualche pensione di grazia, o incontrerete cumuli di più pensioni di grazia accordate in seguito di sanatorie a chi non aveva per avventura raggiunto l'intero periodo di servizio prescritto dalla legge per meritare quella data cifra di pensione, in questi casi si applicherà l'eccezione richiesta dall'onorevole Castellano.

Se la Camera vuol entrare in questa serie d'eccezioni, è padronissima; ma sappia che si metterà totalmente in urto con quanto ha fatto nei giorni scorsi; ed accettando degli emendamenti non istudiat preventivamente, nè armonizzati coll'insieme di tutte le disposizioni della legge, le avverrà di guastarne il concetto e di trovarsi là dove non avrebbe per certo voluto trovarsi, se avesse più maturamente ponderata la proposta stata improvvisamente presentata.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Castellano.

CASTELLANO. È certo che nel proporre il mio emendamento ho avuto in mira il rispetto a' diritti acquisiti, nè oltre di questi termini intendo di sostenerlo.

Quando la Commissione consentisse in una redazione tale che togliesse il dubbio che l'articolo 12 possa colpire di riduzione le pensioni già legalmente acquistate, io non insisterei sul mio emendamento.

Se per avventura quest'articolo ha per iscopo di realizzare il concetto che l'impiegato provveduto di pensione di riposo, se chiamato a un novello impiego, vada soggetto alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5, si chiarisca il concetto dell'articolo in questo senso, ma non tollererò mai neppure il dubbio che si possa far attentato al diritto acquisito, a quello che è una proprietà radicata nei cittadini per servizi prestati e per ciò che ha ritenuto la finanza.

Prego dunque la Commissione di chiarire almeno la redazione dell'articolo in questo senso.

PRESIDENTE. La Commissione essendo d'accordo sulla massima, potrebbero anche di concerto trovare un'altra redazione migliore.

La parola spetta al deputato Capone.

CAPONE. La Commissione sarebbe d'accordo se si avesse a discutere da capo la legge; non vi ha dubbio che in tal caso prenderebbe in seria considerazione le osservazioni dell'onorevole Castellano. Ma oggi, al punto in cui siamo giunti, venir a parlare di diritti acquisiti è cosa, come ho già notato, affatto fuor di tempo, perchè o bisogna rispettarli tutti questi diritti, o non far eccezione a pro di nessuno.

Oltre ai diritti acquisiti, l'onorevole Castellano parlava di posizioni legalmente acquisite; ma crede egli che, per esempio, tutti coloro che hanno avuto delle pensioni di grazia per le cause da me poc'anzi accennate non le abbiano legalmente ottenute? Che significa legalmente concesse? Esamineremo forse se chi le concesse aveva o no facoltà di accordarle?

Verremo dunque alla questione di sapere se i Governi precedenti potevano o non potevano darle, se le dittature succedutesi potevano o no concederle; in questi casi le rispetteremo o no?

Vedesi dunque che l'emendamento ferisce l'istesso principio direttivo di questa legge. Quindi o lo volete, come lo avete voluto fino a questo punto, ed in questo caso siate conseguenti; o non lo volete più, ed in questa seconda ipotesi la logica vi sforza a rispettare tutte le posizioni acquistate, come, per esempio, i cumuli d'impieghi in quelli che oggi li hanno, poichè costoro non li hanno acquistati di sicuro illegalmente.

Inoltre, se l'onorevole Castellano proponesse un articolo formulato in modo da provvedere a tutti i casi possibili, alla buon'ora, la Commissione potrebbe esaminare se dovesse o no accettarsi; ma siccome io credo impossibile di far ciò, insisto quindi colla maggioranza della Commissione che sia respinto l'emendamento, massime nella forma proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha la parola.

LAZZARO. Mi fa maraviglia di vedere che la Commissione ammetta l'equità dell'emendamento Castellano e poi lo respinga per ragioni che io non saprei comprendere. Dappoi ch'è, si dice, finora avete fatto in questo modo, dovete continuare nella stessa via. . . .

MAZZA, relatore. Domando la parola.

LAZZARO. Io direi invece: poichè la Commissione non può respingere il concetto dell'onorevole Castellano, l'articolo si rimandi ad essa novellamente, perchè sia messo d'accordo coll'accennato emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

MAZZA, relatore. La maggioranza della Commissione col suo articolo 12 non ha menomamente voluto ledere i diritti acquisiti di nessuno, nè d'altra parte l'avrebbe potuto fare.

Non si possono mai osteggiare i diritti acquistati. Ma, come opportunamente notava a questo riguardo l'onorevole Sanguinetti, sarà il caso di vedere se effettivamente ci siano dei diritti acquisiti, laddove si tratta di liquidare le pensioni medesime.

Allora sarà il caso di vedere se realmente ci sono diritti acquisiti riguardo alle pensioni. Ma noi ora facciamo una legge di esclusione di cumuli; noi adottiamo il principio dell'unico impiego; noi sosteniamo che non si possa acquistare verun titolo a doppia giubilazione, perchè non si può servire il Governo realmente ed effettivamente con doppio impiego. Ecco il concetto della legge, e noi dobbiamo mantenerlo a proposito di questo articolo, come lo abbiamo mantenuto a proposito degli altri.

Se ci sono dei diritti acquisiti, si faranno valere; e certamente, la Commissione lo dichiara, ella non ha l'intendimento, nè potrebbe averlo, di violare o d'infirmary menomamente i diritti acquistati di chicchessia.

Io spero che queste dichiarazioni basteranno all'onorevole Castellano; e quindi la Commissione lo prega di non volere insistere più oltre sul suo emendamento.

SUSANI. Mi pare che si potrebbe facilmente togliere ogni equivoco con un'aggiunta a quest'articolo.

Io proporrei che si avesse ad emendare così: « Sono applicabili agli impiegati ai quali si debbono liquidare pensioni di riposo le disposizioni eccezionali, » ecc.; imperocchè credo che l'interpretazione, la quale vuole che quest'articolo non si riferisca alle pensioni già liquidate, sia tanto giusta, che, come diceva qualche onorevole magistrato sedente in questa Camera, se anche il Parlamento non interpretasse a questo modo l'articolo 12, i tribunali darebbero ragione a chi l'interpretasse così.

Se ciò è, se anche l'onorevole relatore dichiara che così l'intende, mi pare che ci vuol poco a mettersi d'accordo. Ac-